



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Relazione al Decreto Delegato

**“MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 3 NOVEMBRE 2023 N.158 - NORME ATTUATIVE
DELLA LEGGE 2 MAGGIO 2023 N.75 - LEGGE SULLA PREVENZIONE INCENDI-”**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

con la Legge 2 maggio 2023 n. 75 “Legge sulla prevenzione incendi” e relativo decreto attuativo, Delegato 3 novembre 2023 n. 158 è stato aggiornato il vecchio impianto normativo in materia, ormai obsoleto e si è dato il via ad una nuova visione nella prevenzione incendi in termini procedurali e autorizzativi per le attività a rischio incendio.

In questi due anni di applicazione della nuova norma si è potuto riscontrare un positivo nuovo approccio alla materia da parte delle nuove attività soggette che si insediano in territorio ma, come si poteva presupporre, un naturale disorientamento iniziale per le attività soggette e già esistenti all'entrata in vigore della norma.

La modifica al Decreto Delegato 158/2023 qui rappresentata nasce nell'ottica di definire e precisare alcuni aspetti che sono risultati di difficile interpretazione durante le procedure previste per le attività esistenti sia nel settore pubblico che in quello privato oltre all'esigenza di fornire delle semplificazioni e agevolazioni per una migliore applicazione delle norme.

Il presente decreto delegato ha quindi la finalità di aggiornare alcune disposizioni del decreto delegato attualmente in vigore.

Premesso ciò, in primis, tenuto conto della pluralità e diversità di nullaosta antincendio rilasciati dal primo impianto normativo (1985) ad oggi, utili ai fini del rilascio dell'abitabilità, si è sentita l'esigenza di racchiudere in una nuova formulazione Documento Esistente Antincendio (DAE) ogni documento in materia antincendio emesso dalla Pubblica Amministrazione utile agli scopi di cui sopra.

Tale precisazione ha permesso quindi di declinare al meglio delle procedure che apparivano confuse proprio per la diversità di documentazione presente negli archivi dello Stato.

Altra importante puntualizzazione è quella introdotta con l'articolo 5 che delinea in maniera chiara il Responsabile dell'Attività per il Settore Pubblico Allargato e le relative assegnazioni di funzioni e obblighi.

L'ultimo articolo, inoltre, fornisce disposizioni transitorie alle attività in esercizio al momento dell'entrata in vigore del decreto delegato allungando a quattro anni, anziché tre, i termini previsti per l'adeguamento delle attività esistenti e agevolando, in caso di motivate difficoltà, gli adempimenti mediante eventuali sottoscrizioni di protocolli operativi che prevedano l'adeguamento secondo un crono programma prestabilito.

Il Segretario di Stato
Matteo Ciacci

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00069379 del 22/07/2025